



POR Umbria FSE 2014-2020 – Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo

REGIONE UMBRIA POR FSE 2014-2020

Decisione di esecuzione della CE C(2014) 9916 del 12.12.2014

METODOLOGIA E CRITERI USATI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI (Reg. UE n. 1303/2014)

INDICE

Premessa	2
1. Appalti pubblici	4
2. Procedura ad evidenza pubblica.....	5
3. Procedure ad evidenza pubblica per la costituzione di cataloghi ed elenchi aperti qualificati di operatori ed offerte di servizi.....	9
4. Procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi professionali e altre forme di reclutamento di personale dedicato.....	10

PREMESSA

Il presente documento, in coerenza ed attuazione di quanto previsto dall'articolo 125 del Reg. UE N. 1303/2013, descrive i criteri di selezione da utilizzare da parte dell'Autorità di Gestione, di eventuali organismi intermedi e soggetti responsabili di attuazione per la valutazione delle operazioni da ammettere a finanziamento a valere sul POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014.

L'autorità di gestione, infatti, procede, giusta D.G.R. n. 430 del 27.03.2015, all'attuazione del POR FSE 2014-2020 ripartendo le responsabilità di attuazione dei contenuti dei vari assi e delle priorità di investimento tra i competenti Servizi della Giunta Regionale della Regione Umbria, configurati come responsabili di attività, la stessa intesa come insieme organico delle funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle operazioni.

La stessa può far svolgere le proprie mansioni a organismi intermedi ex. art. 123, comma 6 e 7 del Reg. UE n. 1303/2013 o attività per proprio conto ad enti strumentali e/o in house.

In particolare, l'articolo 125 sopra citato, in materia di funzioni dell'Autorità di Gestione, al paragrafo 3, prevede che la stessa:

- a) *elabori e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, applichi procedure e criteri di selezione adeguati che:*
 - *garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;*
 - *siano non discriminatori e trasparenti;*
 - *tengano conto della promozione della parità tra uomini e donne e dei principi dello sviluppo sostenibile secondo quanto indicato nei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento 1303/2013;*
- b) *garantisca che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;*
- c) *provveda affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;*
- d) *si accerti che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;*
- e) *si accerti che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;*
- f) *garantisca che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura*

di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;

g) stabilisca le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

Inoltre, l'articolo 110 dello stesso Regolamento n. 1303/2013 in tema di Funzioni del Comitato di sorveglianza prevede che lo stesso esamina ed approva la metodologia e i criteri usati per la valutazione delle operazioni.

Si ricorda che già nei paragrafi 2.A.6.2 di ciascuna priorità di investimento di ciascun Asse del POR FSE 2014-2020 si forniscono indicazioni in tema di *"Principi guida per la selezione delle operazioni"*. In particolare, si fa ivi riferimento alle seguenti tipologie procedurali:

- affidamento di appalti pubblici;
- procedure di selezione per la concessione di finanziamenti;
- eventuali situazioni specifiche di rilevanza generale preventivamente esaminate e sottoposte ad approvazione nelle sedi competenti, d'intesa con la Commissione Europea.

Si specifica inoltre che, in continuità con la programmazione 2007-2013 e nel rispetto delle previsioni del Regolamento sulle disposizioni comuni circa l'ammissibilità delle spese (art.55), per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2014-2020 l'Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche prima dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all'art. 100 c. 2, lett. a). A tale riguardo, nelle more dell'approvazione dei criteri 2014-2020, potranno essere ritenuti validi i criteri e le procedure adottati nella programmazione 2007-2013 oppure si potranno utilizzare criteri e procedure temporanee da validare in sede di Comitato.

In allegato si presenta l'elenco dei progetti adottati e l'esito dell'analisi di coerenza con i criteri di selezione della programmazione 2007-2013.

L'Autorità di Gestione garantisce criteri di selezione, nonché procedure di valutazione, non discriminatori, trasparenti e idonei a garantire il contributo delle operazioni al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari del Programma operativo.

Il presente documento, al tal fine, declina e descrive i seguenti elementi:

- **le Procedure utilizzabili dall'autorità di gestione, da eventuali organismi intermedi e soggetti responsabili di attuazione, quali:**
 - Appalti pubblici, con riferimento alla normativa vigente in materia – anche con riferimento a forme di Pre commercial Public Procurement – e contratti di concessione ex Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europei e del Consiglio del 26/02/2014, in corso di recepimento;
 - Procedure ad evidenza pubblica per:
 - selezione di soggetti attuatori e della relativa offerta;

- finanziamento di domanda di formazione, contributi e servizi alla persona, anche attraverso buoni di servizio;
- finanziamento di contributi/incentivi alle imprese;
- costituzione di cataloghi ed elenchi aperti qualificati di operatori e offerta di servizi, accessibili dai destinatari finali attraverso buoni di servizio;
- Procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi professionali e altre forme di reclutamento di personale dedicato (PRA).

Inoltre, in relazioni all'eventuale ricorso a forme di partenariato previste da fonti europee (direttive europee, regolamenti, etc.) si precisa che esse, conformi ai principi di concorrenzialità, potranno essere valutate sulla base dei criteri sotto indicati e di altri ad essi analoghi, tenuto conto della peculiarità del singolo procedimento.

- I Criteri di selezione.

In particolare, si specifica che i criteri di selezione sono definiti a partire dall'esperienza pregressa della Regione Umbria maturata nella programmazione e gestione del POR FSE 2007-2013. Nel caso di procedure che debbano necessariamente avere ad oggetto il finanziamento di attività o servizi di natura mista tra servizi e attività oggetto di avviso pubblico ed attività oggetto di appalto, il criterio da utilizzare nell'individuazione delle procedure di ricerca del contraente dovrà essere quello oggettivo della prevalenza funzionale ed eventualmente economica.

Appalti pubblici

Per quanto riguarda le operazioni selettive attraverso procedura di appalto pubblico, il richiamo è alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e/o alle Circolari delle autorità competenti.

In particolare si fa riferimento al Decreto legislativo 163/2006 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, emanato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 *“l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità”*.

Le procedure dovranno essere conformi anche alla Direttiva europea 2014/24/UE sugli appalti pubblici, una volta recepita nell'ordinamento nazionale. La citata direttiva, entrata in vigore il 18 aprile 2014, dovrà essere recepita entro il termine massimo del 18 aprile 2016. In tale ambito, acquisisce possibile interesse anche il ricorso, per lo specifico dell'innovazione sociale, alle procedure di dialogo competitivo di cui all'art. 26.

In merito alla valutazione delle offerte, il Codice dei Contratti agli articoli 82 e 83 della Sezione V° *“Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse”*, disciplina i due possibili criteri per la selezione della migliore offerta:

1. ***“Criterio del prezzo più basso”*** (Articolo 82);
2. ***“Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”*** (Articolo 83).

Il criterio di cui al punto 1) può essere utilizzato qualora l’amministrazione sia in grado di dettagliare in modo preciso le caratteristiche tecniche dei servizi e delle forniture di cui necessità e l’offerta del prezzo da parte dell’operatore economico non influenzi la qualità dello stesso in senso peggiorativo.

In relazione al criterio di cui al punto 2) il Decreto legislativo 163/2006 indica, a titolo esemplificativo, i criteri di valutazione che devono essere presenti nel bando di gara e ai quali si farà riferimento nella selezione delle attività tramite la procedura di appalto pubblico di servizio: prezzo, qualità, pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, caratteristiche ambientali, costo di utilizzazione e manutenzione, redditività, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica, data di consegna o termine di consegna o esecuzione, impegno in materia di pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento. Tali criteri, ed altri ad essi analoghi che potranno essere adottati, saranno composti tra di loro in relazione alle caratteristiche del bando di gara, e quindi in primo luogo alla distinzione tra servizio e fornitura e alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio e fornitura richiesta.

Considerata la natura, le finalità e le caratteristiche delle operazioni finanziabili con il Fondo Sociale Europeo, il ***“criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”*** è, solitamente, il più idoneo a garantire la migliore selezione dei soggetti affidatari e dunque dell’operazione, fermo restando quando detto sopra in riferimento al ***“criterio del prezzo più basso”***.

In caso di applicazione del ***“criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”***, in relazione all’attribuzione dei punteggi si ipotizza la seguente distribuzione tra l’elemento del prezzo e la valutazione dell’offerta tecnica:

- Prezzo: peso compreso tra 20 e 30 punti su 100
- Offerta tecnica: peso compreso tra 70 e 80 punti su 100

All’interno dei punteggi minimi e massimi, come sopra definitivi, ed attribuibili agli elementi del prezzo ed offerta tecnica, una variata distribuzione dei pesi potrà essere valutata in relazione alla natura, finalità e specifiche tecniche dei servizi e forniture da acquisire che saranno dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico di gara.

Nello specifico i requisiti e le capacità del soggetto offerente saranno definite, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire adeguate capacità amministrativa, finanziaria e operative per la corretta e completa esecuzione dei servizi oggetto di appalto e pertanto in funzione delle caratteristiche degli stessi.

<i>Procedura ad evidenza pubblica</i>
--

Per quanto riguarda le operazioni cui si applica tale procedura, il richiamo è alla normativa di cui alla L. n. 241/1990, con particolare riferimento all’articolo 12 e, con attenzione ai progetti di

innovazione sociale, anche all'art. 11, ove applicabile, oltreché alla normativa regionale vigente in materia.

Prioritariamente, la presente procedura va applicata, a titolo esemplificativo, per le seguenti macro-tipologie di operazioni che possono insistere sui diversi assi del POR FSE 2014-2020:

- A) progetti formativi, anche integrati; progetti di orientamento; pacchetti integrati di interventi formativi ed orientativi, gestiti da soggetti accreditati nel territorio regionale;
- B) domanda di formazione, contributi e servizi alla persona: a titolo esemplificativo, le persone fisiche possono beneficiare di titoli di accesso (voucher), contributi o servizi per partecipazione a percorsi formativi, master, voucher di conciliazione, tirocini extra-curricolari, anche indennizzati; servizio civile, corsi di dottorato o assegni di ricerca, costituzione di impresa ed autoimpiego anche affiancati da misure di credito, borse di studio, anche universitarie; certificazione delle competenze, mobilità professionale, servizi rivolti all'inclusione sociale, anche a carattere socio-assistenziale e socio-educativo;
- C) contributi/incentivi alle imprese quali, a titolo esemplificativo, contributi per la stabilizzazione o nuova occupazione, formazione continua, progetti di innovazione sociale;
- D) costituzione di cataloghi ed elenchi aperti qualificati di operatori e offerta di servizi. A titolo esemplificativo, la Regione Umbria, in continuità con la programmazione 2007-2013, intende procedere alla chiamata di soggetti attuatori non beneficiari per la formulazione di un'offerta per la costruzione di cataloghi che permettano il finanziamento della domanda individuale di formazione attraverso l'assegnazione di un titolo di accesso alla persona fisica. Cataloghi e liste basate su analoghi criteri di metodo possono essere attivati con riferimento a servizi relativi alla promozione delle pari opportunità ed all'inclusione sociale. Tale specifica procedura è trattata in uno specifico box per la peculiarità della stessa.

Generalmente, la procedura di selezione, successivamente all'emanazione dell'avviso pubblico, si articola nelle seguenti fasi:

1. Verifica di ammissibilità;
2. Istruttoria tecnica/valutativa effettuata attraverso l'applicazione dei criteri per la valutazione dei diversi aspetti progettuali delle proposte di operazioni con conseguente attribuzione di punteggi per la definizione della graduatoria;
3. Approvazione degli esiti.

La Regione, nei casi nei quali si evidenzia la necessità di corrispondere in modo tempestivo a fabbisogni/domande sia delle persone che delle imprese e possano essere definiti in maniera oggettiva i requisiti che meglio corrispondono alle finalità dello specifico provvedimento nel quadro dell'Asse, priorità, Risultato atteso e intervento di riferimento, anche a fronte di opportunità di semplificazione e di economicità dell'azione amministrativa, potrà ricorrere a **procedure a sportello**. In tal caso, l'avviso potrà individuare, requisiti di ammissibilità, scadenze temporali e dotazioni finanziarie corrispondenti. I progetti saranno approvati subordinatamente alla disponibilità della dotazione finanziaria ovvero fino all'esaurimento delle risorse. I criteri oggettivi di valutazione elencati nell'apposito paragrafo ed individuati nell'avviso, assurgono a requisiti di ammissibilità ed approvabilità delle domande. Alla verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità ed approvabilità della domanda non è associata l'assegnazione di un punteggio per la formazione di una graduatoria, bensì, ad essa consegue la mera ammissione o non ammissione a finanziamento. Di norma, il ricorso a procedure a sportello presuppone la disponibilità di un congruo ed adeguato ammontare di risorse per il finanziamento delle

operazioni e l'attivazione di campagne di pre-informazione sulle procedure medesime rivolte ai destinatari finali.

Relativamente alle macro-categorie di operazioni sopra richiamate, pertanto, il processo valutativo/selettivo può sostanziarsi in:

- **valutazioni comparative** delle domande ammissibili sulla base di **criteri di merito**;
- **valutazioni comparative** delle domande ammissibili sulla base di **criteri oggettivi**;
- **verifica del rispetto di soli requisiti di accesso al finanziamento**

anche integrando i processi fra di loro.

Nel caso della valutazione comparativa di merito, i macro-criteri opzionabili - sulla base delle caratteristiche di operazioni - e utilizzabili a tal fine, per ciascuno dei quali si definisce un punteggio minimo e massimo attribuibile, ove applicabili, possono essere i seguenti:

- **Finalizzazione** (punteggio min. 20 e punteggio max 50)
- **Qualità** (punteggio min. 30 e punteggio max 50)
- **Rispondenza alle priorità trasversali**(punteggio min. 5 e punteggio max 20)
- **Economicità (solo per azioni a costi reali)** (punteggio min. 0 e punteggio max 10)

Il punteggio massimo, rispetto a cui sono congruamente proporzionati i singoli macro-criteri, è definito sulla base delle caratteristiche valutative dell'operazione, garantendo in ogni caso una rilevante espressività della scala di giudizio.

Ciascun macro-criterio potrà essere articolato in sotto-criteri in funzione dell'Asse, della Priorità di Investimento, dell'obiettivo specifico e dell'azione del Programma Operativo cui fa riferimento la procedura, al fine di far risaltare gli aspetti progettuali che si reputano maggiormente pregnanti.

Di seguito viene esposta la possibile declinazione dei macro-criteri richiamati:

- **Finalizzazione**

Il macro-criterio intende verificare la coerenza della proposta progettuale rispetto all'Asse, alla priorità di investimento, all'obiettivo specifico ed all'intervento oggetto dell'avviso, nonché rispetto ad altri documenti di programmazione regionali.

La finalizzazione della proposta progettuale, ovvero la sua coerenza sia esterna che interna, potrà essere valutata in relazione ai seguenti elementi, visti anche nei loro relativi rapporti:

- Motivazione e obiettivi
- Contenuti
- Strumenti
- Destinatari
- Impatti attesi.

- **Qualità**

La qualità della proposta è intesa quale verifica di aspetti sia formali, sia sostanziali. In particolare saranno valutati, tra quant'altro, **l'adeguatezza, la chiarezza espositiva, la completezza e la**

congruenza delle informazioni, l'impianto metodologico e le strumentazioni utilizzate, le dotazioni umane e finanziarie, nonché attitudini e motivazioni.

A mero titolo esemplificativo alcuni possibili elementi della proposta progettuale che ai suddetti macro-criteri possono riferirsi, rappresentando una loro articolazione, sono: analisi di contesto e/o dei fabbisogni complessivi e della domanda di servizi di potenziali destinatari, anche in funzione delle proprie condizioni individuali e sociali; articolazione degli obiettivi progettuali in elementi riconoscibili e misurabili, anche attraverso modalità certificatorie; metodologie di intervento; risorse umane e finanziarie previste; risorse strumentali, materiali e di contesto, quali ad esempio, nel caso di attività formativa, le caratteristiche delle imprese ospitanti stage; modalità di coinvolgimento, pubblicizzazione, informazione e comunicazione rivolte ai destinatari finali; servizi di accompagnamento e/o supporto per l'accessibilità da parte dei destinatari dell'intervento.

Nell'ambito del criterio "qualità progettuale" potranno essere valutati anche gli aspetti seguenti:

- **Innovatività, trasferibilità e replicabilità** dell'intervento, anche con riferimento all'integrazione con programmi comunitari;
- **Valorizzazione di buone pratiche;**
- **Interazione con il partenariato** (es.presenza di reti o altri sistemi di relazioni tra università, centri di ricerca, imprese, soggetti profit, no profit o appartenenti all'area dell'inclusione sociale).

- **Priorità trasversali**

Il macro-criterio intende verificare, ove applicabile, la rispondenza della proposta di progetto alle priorità trasversali di seguito elencate e che verranno selezionate a seconda dell'Asse prioritario, della priorità di investimento, obiettivo specifico in cui si colloca l'intervento oggetto di finanziamento:

- Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità
- Accessibilità a persone con disabilità
- Sviluppo sostenibile
- Sviluppo territoriale
- Aree interne
- Divario digitale
- Sostenibilità ambientale
- Cambiamento climatico
- Innovazione sociale
- internazionalizzazione
- Altri elementi di particolare rilievo

Per alcuni interventi, i relativi avvisi potranno prevedere criteri applicati secondo il meccanismo ON/OFF, ovvero la cui mancanza/insufficienza potrà determinarne un esito di non approvabilità e quindi la non prosecuzione della valutazione. Gli avvisi potranno prevedere, inoltre, una eventuale soglia di punteggio minimo per l'approvabilità.

Nel caso della valutazione comparativa oggettiva verranno individuati i criteri utilizzabili attribuendo a ciascuno un punteggio. La graduatoria sarà determinata sulla base dei punteggi rilevati. Gli avvisi potranno prevedere, inoltre, una eventuale soglia di punteggio minimo per l'approvabilità. In tali casi i **criteri oggettivi di valutazione** possono essere definiti con riferimento

alla specifica condizione riferibile al beneficiario e/o al destinatario finale dell'intervento. A titolo esemplificativo si citano le seguenti:

- condizione occupazionale
- titolo di studio
- votazione conseguita
- età della persona
- condizione reddituale
- requisito ISEE
- genere (per gli interventi finanziabili a valere sulla p.i. 8.4)
- condizioni oggettive dei destinatari per cui si prevede il dispositivo di incentivazione, con riferimento a:
 - condizione occupazionale
 - titolo di studio
 - genere
 - età
 - condizione di svantaggio
- caratteristiche dei contratti di assunzione;
- caratteristiche delle imprese che propongono domanda.

- **Economicità**

Tale macrocriterio sarà definito sulla base delle caratteristiche valutative dell'operazione.

A parità di punteggio, l'ordine della graduatoria potrebbe essere determinato in base all'ordine cronologico di acquisizione della domanda.

In linea di principio, nell'ambito delle procedure per il finanziamento delle operazioni verranno individuati i criteri e i sotto criteri, tra quelli indicati nel presente documento, che risultano motivatamente e maggiormente coerenti e pertinenti rispetto all'asse prioritario, alla priorità di investimento, all'obiettivo specifico ed alla tipologia di azione.

Procedura ad Evidenza pubblica per la costituzione di cataloghi ed elenchi aperti qualificati di operatori ed offerte di servizi

Le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla costituzione di cataloghi/elenchi contengono la definizione delle caratteristiche di ammissibilità dei soggetti attuatori e delle caratteristiche di ammissibilità e validazione dell'offerta. L'istruttoria dell'offerta pervenuta in esito alle procedure di evidenza pubblica non termina con la definizione di una graduatoria, ma con la sola validazione/non validazione delle proposte e conseguente iscrivibilità nel catalogo/elenco.

I criteri di ammissibilità e validazione delle proposte ai cataloghi/elenchi sono finalizzati alla verifica di coerenza delle stesse con le specifiche contenute nell'avviso, in termini ad esempio di durata, contenuti dell'offerta anche in termini di qualità e coerenza, tipologia di qualificazioni, rispondenza a standard minimi anche configurati come LEP – Livelli Essenziali di Prestazione/LIVEAS.

Le procedure di evidenza pubblica per la costituzione dei cataloghi/elenchi hanno natura continua e garantiscono pari condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso, fatte salve scadenze periodiche per la presentazione delle proposte e candidature da parte dei soggetti attuatori, portando all'aggiornamento periodico del catalogo/elenco stesso. Questo rappresenta pertanto un contenitore dinamico e diversificato di offerta, al quale i destinatari finali possono accedere anche in esito alla attivazione di procedure di evidenza pubblica per il finanziamento della domanda attraverso assegnazione di un titolo individuale, oltreché sostenendo autonomamente, in parte o in toto, il costo di acquisizione del servizio.

Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi professionali e altre forme di reclutamento di personale dedicato (PRA)

Per quanto riguarda le procedure di affidamento di incarichi professionali, la normativa di riferimento cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi è contenuta nell'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01, come novellato dall'art. 46 del D.L. n. 112/08 *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/08.

Ai sensi della normativa citata, i presupposti per la legittimità del conferimento dell'incarico sono i seguenti:

- a) l'oggetto della prestazione che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- e) deve sussistere il requisito della "comprovata specializzazione anche universitaria": si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento etc., ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

La selezione del soggetto cui affidare l'incarico professionale avviene attraverso una valutazione comparata delle candidature pervenute. In via generale, il macro-criterio di valutazione è costituito dalla valutazione della adeguatezza, coerenza e pertinenza tra le competenze del

soggetto, in termini professionali, di studio e formative rispetto a quelle richieste dall'avviso di selezione.

Invece, il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

La normativa prevede specifici casi di esenzione dal rispetto del requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Per quanto attiene a forme di reclutamento di personale rivolte all'assunzione a tempo determinato (PRA) si farà ricorso a procedure selettive pubbliche mediante valutazione di titoli seguita da colloquio o prova scritta sulla base delle caratteristiche dei profili secondo la vigente normativa in materia di cui al D.Lgs. 165/2001.